

**REGOLAMENTO n. 9**

**che definisce la concentrazione dei minerali contemplati nell'articolo 197,  
paragrafo 4 del Trattato che istituisce la C. E. E. A.**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,**

viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli articoli 197, paragrafo 4,  
e 161,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il tasso di concentrazione media dei minerali deve essere  
definito, sulla base dei dati attuali della scienza e della tecnologia, in modo  
che le disposizioni del Trattato abbiano un'applicazione conforme agli obiettivi  
generali assegnati alla Comunità, in particolare per quanto riguarda il coordi-  
namento degli investimenti, l'approvvigionamento ed il controllo di sicurezza,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Per l'applicazione dell'articolo 197, para-  
grafo 4, del Trattato, il tasso di concentrazione  
media è il rapporto tra il peso dell'uranio (U) o  
del torio (Th) contenuto, sotto qualsiasi forma,  
in una data quantità di minerale, da una parte,  
e il peso di questa stessa quantità di minerale  
dall'altra.

*Articolo 2*

Il tasso di concentrazione media è definito  
come segue:

— per i minerali uraniferi:

qualsiasi tasso di concentrazione media pari  
o superiore in uranio allo 0,1 %;

— per i minerali toriferi, eccettuate le  
monaziti:

qualsiasi tasso di concentrazione media pari  
o superiore in torio al 3 %;

— per le monaziti:

qualsiasi tasso di concentrazione media pari  
o superiore in torio al 10 % o in uranio allo  
0,1 %.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entrerà in vigore  
venti giorni dopo la sua pubblicazione nella  
«Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee».

Il presente regolamento è obbligatorio in  
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 2 febbraio 1960.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**E. SCHAUS**